



COMUNE DI TIGNALE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con Delibera Consiliare n. 3 del 28.04.2023

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto e decorrenza	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Classificazione dei rifiuti	5
Art. 4 Principi e obblighi.....	6
Art. 5 Finalità e oggetto della raccolta differenziata.....	7
Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali.....	7
Art. 7 Divieti ed obblighi generali.....	8
Art. 8 Ordinanze	9
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	9
Art. 9 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.....	9
Art. 10 Raccolta con contenitori stradali.....	9
Art. 11 Raccolta carta e cartone.....	10
Art. 12 Raccolta vetro e lattine	10
Art. 13 Raccolta imballaggi in plastica	10
Art. 14 Raccolta Frazione Organica (Umido)	10
Art. 15 Raccolta rifiuto secco residuo indifferenziato	11
Art. 16 Raccolta della frazione verde	11
Art. 17 Ritiro su chiamata - rifiuti ingombranti e RAEE.....	11
Art. 18 Gestione di particolari rifiuti urbani	11
Art. 19 Gestione dei rifiuti provenienti dal “fai da te” domestico	12
Art. 20 Gestione dei rifiuti cimiteriali	12
Art. 21 Centro di Raccolta	12
Art. 22 Autocompostaggio della frazione organica	14
Art. 23 Associazioni di volontariato	15
Art. 24 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione	15
Art. 25 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato	15
Art. 26 Pesatura dei rifiuti urbani	16
TITOLO III - GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI URBANI.....	17
Art. 27 Individuazione dei rifiuti	17
Art. 28 Spazzamento delle strade	17
Art. 29 Lavaggio delle strade e piazze	17
Art. 30 Spazzamento delle foglie	18
Art. 31 Contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali).....	18
Art. 32 Raccolta dei rifiuti abbandonati	18
Art. 33 Pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali grigliati	18
Art. 34 Deiezioni animali.....	18
Art. 35 Carogne animali.....	19
Art. 36 Pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni	19
Art. 37 Pulizia delle aree di sosta temporanea	19
Art. 38 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	19
Art. 39 Sgombero della neve.....	20
Art. 40 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte	20
Art. 41 Cantieri edili. Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	20
Art. 42 Volantinaggio - Contenitori di materiale pubblicitario.....	21
TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO	22
Art. 43 Mezzi di raccolta	22

Art. 44	Destinazione dei rifiuti raccolti	22
TITOLO V - SANZIONI		23
Art. 45	Controlli ed accertamenti	23
Art. 46	Sanzioni	23

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e decorrenza

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, disciplina la gestione integrata sul territorio comunale dei rifiuti urbani nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
2. Il Comune effettua la Gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali di rilevanza economica.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente ai provvedimenti in materia emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale sono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni.
 - a) UTENTE: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - b) UTENZE DOMESTICHE: i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
 - c) UTENZE NON DOMESTICHE: le comunità, le attività commerciali, professionali, artigianali, industriali, dei servizi e produttive in genere, le sedi di enti e associazioni;
 - d) UTENZE CONDOMINIALI: edifici che ospitano più utenze nei quali può essere attivato il sistema di conferimento collettivo;
 - e) UTENZE AGGREGATE: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile o tecnicamente fattibile o conveniente la misura della quantità conferita da ciascuna utenza;
 - f) PRODUTTORE: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - g) DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - h) GESTORE DEL SERVIZIO: il soggetto a cui sono affidate, nelle forme di legge, una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani, od altro soggetto incaricato dal Comune per lo svolgimento di determinate attività;
 - i) CONFERIMENTO: la consegna dei rifiuti al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - j) IDENTIFICAZIONE DELL'UTENZA: assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 5 del DM Ambiente 20 Aprile 2017;
 - k) MISURAZIONE PUNTUALE: attività di misurazione conferimenti effettuati dalla singola utenza secondo le modalità indicate nel DM Ambiente 20 Aprile 2017;
 - l) ORARIO DI ESPOSIZIONE: orario nel quale il contenitore o il sacco deve essere esposto per le operazioni di raccolta;
 - m) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - n) GESTIONE DEI RIFIUTI: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;

- o) **RACCOLTA**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta in cui un flusso merceologico di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) **AUTOCOMPOSTAGGIO**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- r) **PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- s) **RIUTILIZZO**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- t) **RECUPERO**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- u) **TRATTAMENTO**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- v) **SMALTIMENTO**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- w) **RACCOLTA DOMICILIARE O PORTA A PORTA**: la raccolta effettuata nelle vicinanze del domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario;
- x) **RACCOLTA STRADALE**: la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze;
- y) **RITIRO SU CHIAMATA**: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti che per dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta ordinariamente adottate, concordata mediante prenotazione da parte dell'utente con il soggetto gestore dei servizi;
- z) **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia tecnicamente possibili e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- aa) **CENTRO DI RACCOLTA**: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- bb) **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- cc) **IMBALLAGGIO**: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- dd) **IMBALLAGGIO PRIMARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- ee) **IMBALLAGGIO SECONDARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- ff) **IMBALLAGGIO TERZIARIO**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi e aerei;
- gg) **RIFIUTO DA IMBALLAGGIO**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. I rifiuti urbani sono ulteriormente suddivisi in domestici e da altre fonti (o non domestici).
2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter, del D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti d, e, f.
 - g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso nonché e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa;
4. Sono rifiuti speciali:
 - ~~a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;~~
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito della pesca nonché delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, ad eccezione di quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d) i veicoli fuori uso.
5. Sono altresì rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti urbani;
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, in particolare i rifiuti prodotti nelle superfici adibite alla lavorazione e alla trasformazione della materia ~~o nei magazzini funzionalmente ed esclusivamente connessi a tali attività, destinati ad ospitare esclusivamente le materie prime e i semilavorati, i magazzini di vendita, i magazzini dei prodotti finiti, i~~ sono invece di regola urbani i rifiuti prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, quali mense, uffici, servizi igienici, depositi o magazzini, padiglioni espositivi, ecc.;
 - b) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
 - e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli da quelli al comma 5.

6. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
7. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche. Sono speciali i RAEE professionali.

Art. 4 Principi e obblighi

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività essenziale di pubblico interesse e deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi ed ha carattere di servizio pubblico essenziale.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. L'utente collabora nella gestione dei rifiuti ed è tenuto a osservare la disciplina di settore e le presenti disposizioni regolamentari; è tenuto a ridurre la produzione dei rifiuti e alla corretta separazione dei medesimi alla fonte.
4. La gestione del servizio di igiene urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni.
5. La gestione dei rifiuti deve mirare:
 - a) a evitare ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - b) a evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - c) a prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - d) a salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;

- e) a limitare la produzione dei rifiuti e a ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali e secondariamente energetiche.
6. La gestione dei servizi di igiene urbana persegue le seguenti finalità:
- a) assicura la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) individua le modalità di conferimento dei rifiuti in relazione alle tipologie di raccolta (stradale, domiciliare, presso il Centro di Raccolta, ecc.);
 - c) disciplina le modalità di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani;
 - d) persegue una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) prescrive il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - f) tutela il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Art. 5 Finalità e oggetto della raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata attua la separazione dei flussi di rifiuti a monte, con l'obiettivo di:
- a) diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti, attraverso il recupero di materiali fin nelle fasi della produzione, della distribuzione, del consumo e della raccolta;
 - c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani, per la trasformazione in fertilizzanti o compost agricoli;
 - d) raccogliere in maniera separata per tipologia i materiali ingombranti di origine domestica;
 - e) garantire la raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F");
 - f) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando un'elevata protezione ambientale;
 - g) contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. È prevista la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti urbani:
- a) carta e cartone
 - b) imballaggi in plastica
 - c) plastica non da imballaggio
 - d) vetro
 - e) metalli
 - f) farmaci scaduti, pile, batterie esauste, contenitori T/F
 - g) frazione organica
 - h) frazione verde
 - i) legno ed imballaggi in legno
 - j) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
 - k) rifiuti ingombranti (mobilio, materassi, ecc.)
 - l) scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
 - m) rifiuti inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni eseguite dal titolare di utenze domestiche;
 - n) materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del veicolo a motore di origine domestica e derivanti dalle pratiche dal "fai da te" (batterie esauste, olio minerale)

Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi atte a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, anche attraverso l'istituzione di sperimentazioni e con il coinvolgimento delle utenze tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento.
3. Per l'ottimizzazione dei costi, i servizi oggetto del presente regolamento possono essere svolti con modalità e frequenze diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva domanda del servizio, in particolare nelle zone a bassa densità abitativa. Potranno, inoltre, essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.
4. Nella gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Il Comune approva la Carta dei Servizi predisposta dal Gestore, nella quale sono dettagliate, tra l'altro, le modalità e le frequenze dei servizi, in conformità alla normativa di settore, al presente regolamento e alle prescrizioni contenute negli atti di affidamento del servizio. Prima della sua approvazione i richiami contenuti nel presente Regolamento alla Carta dei Servizi si intendono fatti alle indicazioni pubblicate dal Comune anche sul proprio sito web istituzionale.
6. Il Comune attiva le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - a) raccolta stradale;
 - b) ritiro su chiamata;
 - c) conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale;
 - d) raccolta presso punti vendita o luoghi di pubblica utilità per particolari tipologie di rifiuti, quali oli alimentari esausti, indumenti usati, farmaci scaduti.
7. Il soggetto Gestore può stipulare con gli utenti, in particolare con le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto, un contratto oneroso per l'erogazione di speciali servizi di asporto dei rifiuti urbani. Può altresì stipulare contratti onerosi con le utenze non domestiche per la gestione di rifiuti speciali.

Art. 7 Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani devono rispettare le norme del presente regolamento, curando in particolare il corretto e puntuale conferimento delle diverse frazioni dei rifiuti.
2. È vietato a chiunque:
 - a) abbandonare i rifiuti;
 - b) conferire nei contenitori dedicati ai rifiuti differenziati sostanze estranee alla specifica tipologia, compresi i rifiuti indifferenziati o non adeguatamente differenziati;
 - c) conferire al servizio materiali accesi o non completamente spenti, materiali facilmente infiammabili, sostanze putrescibili senza idoneo involucro protettivo, materiali (metallici e non) acuminati o taglienti senza apposita protezione, materiali che possano recare danno a ai mezzi di raccolta e trasporto, sostanze liquide salvo ne sia specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
 - d) danneggiare le attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti;
 - e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
 - f) imbrattare il suolo pubblico o ad uso pubblico, anche con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
 - g) spostare senza autorizzazione i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti;
 - h) rovistare o prelevare rifiuti senza specifica autorizzazione dai contenitori, dagli impianti o dai centri di raccolta;
 - i) deporre rifiuti al di fuori dei contenitori e dei punti di raccolta;
 - j) conferire al servizio rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale;
 - k) conferire rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso.

3. Le utenze non domestiche devono distinguere sin dall'origine i flussi dei rifiuti urbani dai rifiuti speciali (pericolosi o non), provvedendo autonomamente alla gestione degli speciali, nel rispetto della normativa di settore.
4. Agli operatori del servizio si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale.
5. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

Art. 8 Ordinanze

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Il Sindaco con ordinanza può prescrivere forme di conferimento atte a differenziare i flussi dei rifiuti.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 9 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è svolto sull'intero territorio comunale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Sul territorio del Comune di Tignale viene effettuata la raccolta stradale a cassonetti "tradizionali", cioè che prevedono la separazione dei rifiuti a seconda della tipologia della frazione da conferire, sono ad apertura libera ed hanno frequenze di svuotamento stabilite nel Contratto di Servizio;
2. Le specifiche modalità e le frequenze del servizio sono dettagliate nell'Allegato 1.

Art. 10 Raccolta con contenitori stradali

1. I contenitori collocati sulla sede stradale devono essere:
 - a) costruiti con materiali resistenti, adeguati alla specifica frazione dei rifiuti, garantendo in particolare che i rifiuti non diano luogo a esalazioni moleste e siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali;
 - b) collocati di norma in apposite piazzole e comunque in modo da evitare o limitare il più possibile disagi e intralci alla mobilità;
 - c) svuotati con modalità e frequenze previste dal contratto di servizio;
 - d) mantenuti in costante efficienza e puliti periodicamente a cura del Comune.
2. L'utente deve servirsi del contenitore disponibile più vicino. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro corrispondente contenitore.
3. I materiali voluminosi e gli imballaggi rigidi, prima di essere depositato nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

Art. 11 Raccolta carta e cartone

1. Il servizio è articolato da più passaggi settimanali (vedi allegato 1). Alle utenze non sono forniti contenitori specifici, ma i rifiuti cartacei devono essere tassativamente collocati all'interno del cassonetto specifico. L'utenza è tenuta a confezionare il rifiuto all'interno di scatole di cartone, buste di carta od involucri vari in carta aventi peso e volume tali da agevolare la raccolta manuale.
2. Gli stessi contenitori sono posizionati all'interno dei punti di raccolta stradali, ben visibili agli utenti.
3. È vietato il conferimento in sacchi di plastica, in cassette o qualsiasi contenitori in materiale diverso da carta e cartone.
4. Le attività commerciali ed artigianali devono obbligatoriamente conferire gli imballaggi in carta e cartone piegati e ridotti di volume e comunque in condizioni tali da consentire il carico manuale degli stessi per una volumetria massima di 1 mc.
5. Il Comune può valutare per talune utenze non domestiche (ad esempio le attività commerciali, artigianali, di ricezione turistica,...) frequenze maggiori di raccolta rispetto alle altre utenze.

Art. 12 Raccolta vetro e lattine

1. Il servizio è articolato come da più passaggi settimanali (Vedi allegato 1) .
2. Alle utenze domestiche non sono forniti dal Comune specifici contenitori in cui collocare tali rifiuti, ma i rifiuti devono essere tassativamente collocati all'interno del cassonetto specifico.
3. Per le grandi utenze (bar, ristoranti, alberghi, RSA, ecc.) su richiesta sono forniti contenitori di capacità superiore (120/240 lt).
4. Gli stessi contenitori sono posizionati all'interno dei punti di raccolta stradali, ben visibili agli utenti.
5. Il Comune può valutare per talune utenze non domestiche (ad esempio le attività commerciali, artigianali, di ricezione turistica,...) frequenze maggiori di raccolta rispetto alle altre utenze.

Art. 13 Raccolta imballaggi in plastica

1. Il servizio è articolato da più passaggi settimanali (vedi allegato 1). Alle le utenze non sono forniti dal Comune specifici sacchetti, ma i rifiuti devono essere conferiti negli appositi cassonetti collocati presso i punti di raccolta stradali.
2. Il Comune può valutare per talune utenze non domestiche (ad esempio le attività commerciali, artigianali, di ricezione turistica,...) frequenze maggiori di raccolta rispetto alle altre utenze.

Art. 14 Raccolta Frazione Organica (Umido)

1. Il servizio è articolato più passaggi settimanali (vedi allegato 1). Alle utenze non è fornito dal Comune un kit specifico, ma i rifiuti devono essere conferiti presso gli appositi cassonetti collocati nei punti di raccolta stradali. I rifiuti devono essere inseriti tassativamente all'interno di sacchetti biodegradabili.

2. Per le grandi utenze, su richiesta, il Comune fornisce solo i contenitori da esposizione di capacità superiore (120/240 lt) senza sacchi.
3. Il Comune può valutare per talune utenze non domestiche (ad esempio le attività commerciali, artigianali, di ricezione turistica,...) frequenze maggiori di raccolta rispetto alle altre utenze.

Art. 15 Raccolta rifiuto secco residuo indifferenziato

1. Il servizio è articolato più passaggi settimanali (vedi allegato 1).
2. Alle utenze non sono forniti dal Comune specifici sacchi. L'utente deve inserire questi rifiuti negli appositi cassonetti collocati presso i punti di raccolta stradali, all'interno di sacchi ben chiusi.
3. Il Comune può valutare per talune utenze non domestiche (ad esempio le attività commerciali, artigianali, di ricezione turistica,...) frequenze maggiori di raccolta rispetto alle altre utenze.

Art. 16 Raccolta della frazione verde

1. L'utente deve conferire i rifiuti verdi nel container presso il centro di raccolta comunale sito in località Sopravie, come indicato nell'allegato 1.

Art. 17 Ritiro su chiamata - rifiuti ingombranti e RAEE

1. I rifiuti urbani ingombranti, che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta (quali mobilio, componenti di arredamento, ecc.) ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di tipo domestico, se di grandi dimensioni, anche dual use, sono conferiti tramite ritiro su chiamata, oppure mediante conferimento diretto al Centro di Raccolta.
2. I ritiri e i quantitativi conferibili senza oneri a carico del richiedente sono indicati in allegato 1.

Art. 18 Gestione di particolari rifiuti urbani

1. Le seguenti tipologie di rifiuto sono conferite in maniera differenziata in appositi contenitori dislocati nel territorio comunale:
 - a) le pile e batterie esauste devono essere conferite nel contenitore collocato all'interno della sede municipale o nel Centro di Raccolta in località Sopravie;
 - b) i farmaci scaduti devono essere conferiti nel contenitore collocato presso il punto di raccolta stradale sito nel Piazzale Francesco d'Assisi nella frazione di Gardola o nel Centro di Raccolta in località Sopravie;
 - c) gli oli alimentari devono essere conferiti nel Centro di Raccolta in località Sopravie;
 - d) i piccoli Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche e le lampade a scarica devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta in località Sopravie;
 - e) i contenitori etichettati T e/o F devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta in località Sopravie;
 - f) i toner esausti devono essere conferiti all'interno dell'apposito contenitore presso la sede municipale o nel Centro di Raccolta in località Sopravie.

Art. 19 Gestione dei rifiuti provenienti dal “fai da te” domestico

1. Possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta in località Sopravie:
 - a) i rifiuti inerti prodotti in proprio da piccole demolizioni realizzate in ambito domestico (orientativamente massimo 3 secchi di materiale);
 - b) i rifiuti composti da oli minerali esausti, accumulatori esausti e altri materiali di riparazione e sostituzione su veicoli a motore prodotti in proprio dalle utenze domestiche.
2. È vietata l'immissione di tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
3. Gli pneumatici usurati devono essere tassativamente conferiti presso i gommisti.

Art. 20 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali comprendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni
2. I rifiuti da ordinaria attività cimiteriale, composti di regola da fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami e materiali lapidei, nonché dai rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono di regola costituiti, ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 e vengono smaltiti da apposita ditta incaricata ad effettuare tali servizi;
4. Le attività di gestione dei rifiuti esumazioni ed estumulazioni sono svolte dal gestore del servizio, ovvero tramite ditte specificamente incaricate, utilizzando per il trasporto un idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio, ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Art. 21 Centro di Raccolta

1. Nel Comune è presente un Centro di Raccolta rifiuti localizzato in LOCALITA' SOPRAVIE (frazione Prabione).
5. Il Centro di Raccolta è costituito da una area attrezzata, recintata e presidiata, destinata a ricevere i rifiuti urbani direttamente conferiti in maniera differenziata dagli utenti, sia utenze domestiche che non domestiche. L'orario di apertura è definito secondo le necessità valutate dall'Amministrazione secondo la tabella riportata in Allegato 1.
6. Il Centro di Raccolta deve essere conforme alle disposizioni del D.M. 08/04/2008 e s.m.i.,
7. Presso il Centro di Raccolta sono raccolte le seguenti frazioni di rifiuto urbano:

CER	DENOMINAZIONE	SPECIFICHE
080318	Toner per stampa esauriti	
150101 e 200101	Carta e cartone	
150102	Imballaggi in plastica	per imballaggi plastici si intendono tutti i materiali che assolvono alla funzione di imballaggio primario (contenere un prodotto) e/o assolvono alla funzione di contenere gli imballaggi primari (film estensibile, cassette, ecc.).
150103 e 200138	Legno	
150104 e 200140	Metalli	
150106	Imballaggi in materiali misti	Vetro e lattine
150110* 150111* 160505* 200127*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati di tale sostanze (contenitori T/F vernici e simili...)	Conferimento consentito solo a utenze domestiche
150107 o 200102	Vetro	
170107 o 170904	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Rifiuti provenienti da piccole demolizioni effettuate esclusivamente dalle utenze domestiche
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Tipologia RAEE R5 - sorgenti luminose in qualità e quantità analoghe all''utenza domestica
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	Tipologia RAEE R1 - freddo e clima in qualità e quantità analoghe all''utenza domestica
200125	Oli e grassi commestibili	
200126*	Oli minerali	Conferimento consentito solo a utenze domestiche
200131*	Medicinali	
200133*	Batterie ed accumulatori	Conferimento consentito solo a utenze domestiche
200134	Pile portatili	
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose	Tipologia RAEE R3 - tv e monitor in qualità e quantità analoghe all''utenza domestica
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Tipologia RAEE R2 - grandi bianchi e R4 - PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro
200139	Plastica	
200201	Rifiuti biodegradabili	Vegetali derivanti da giardini e parchi
200307	Rifiuti ingombranti	Rifiuti di volumetrie tali da non permettere il conferimento tramite il servizio di raccolta porta a porta.

8. Presso il Centro di Raccolta non possono essere raggruppate le seguenti tipologie di rifiuto oppure saranno limitate alle sole utenze domestiche:

Rifiuti NON conferibili da nessuno	Rifiuti NON conferibili dalle aziende
Materiale contaminato da amianto o manufatti in fibrocemento o qualsiasi materiale combusto	Materiale da demolizione
Onduline catramate	Batterie auto o accumulatori al Piombo
Traversine ferroviarie	Imballaggi con residui pericolosi
RAEE professionali (Se l'operatore dovesse avere dei dubbi sulla natura del rifiuto elettronico, dovrà chiamare il referente di Garda Uno)	Pneumatici
Terra	Vernici pericolose
Carcasse di animali (sottoprodotti di origine animale alimentare)	Polveri o residui di lavorazione non ben identificati
Bombole di gas sotto pressione da indirizzare verso rivenditori (apogas, atogas liquigas ecc)	Olio minerale

Estintori di qualsiasi natura (indirizzare l'utente verso negozi specializzati),	Sostanze liquide o solide utilizzate nel campo dell'agricoltura e allevamento (fertilizzanti, erbicidi, fitofarmaci)
Rifiuti e sostanze liquide diverse da quelle conferibili – solamente Olio Minerale e Olio Vegetale.	Parti di autoveicoli (paraurti, cristalli ecc.)
Rifiuti esplosivi – razzi segnalatori (indirizzare presso negozi rivenditori), proiettili, fuochi d'artificio, bombe, reperti bellici, armi.	Fuliggine, polveri di lavorazione
Automobili, scooter, telai numerati	Olio vegetale*
Pannelli in cartongesso	Farmaci*
Pannelli in lana di vetro e/o roccia o isolanti estrusi o isolanti granulari sporchi	
Carburanti di qualsiasi natura (portare ai distributori)	
Teli agricoli e di pacciamatura	

9. Nel Centro di Raccolta è esposto ben visibile un avviso che riporta le principali norme di comportamento degli utenti,
10. Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite nelle zone e nei contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, ceste roll, altri contenitori, ...).
11. I contenitori pieni dovranno essere inviati a recupero o smaltimento, per garantire la continuità nel conferimento.
12. Il Centro di Raccolta è gestito e controllato da specifico personale che deve mantenerlo pulito e in ordine e prestare informazioni agli utenti per il corretto conferimento dei rifiuti.
13. Ogni volta che un cittadino o una ditta entrano nel Centro di Raccolta per il conferimento dei materiali, l'operatore dovrà svolgere le seguenti operazioni:
 - a) controllare che il cittadino o la ditta siano autorizzati al conferimento anche tramite l'utilizzo di sistemi informatici;
 - b) verificare l'esatta compilazione della scheda di conferimento per i conferimenti effettuati dalle utenze non domestiche;
 - c) controllare che i materiali rientrino tra le tipologie conferibili e segnalare al proprio responsabile situazioni improprie per tipologia e quantità;
 - d) controllare il corretto conferimento facendo aprire eventuali imballaggi voluminosi o opachi;
 - e) indicare dove conferire i materiali;
 - f) contingentare i conferimenti in caso di presenze numerose;
 - g) collaborare nel caso in cui l'utente necessiti di aiuto manuale o per velocizzare le operazioni di scarico;
 - h) dare informazioni per incoraggiare la raccolta differenziata agli utenti che lo richiedono; per informazioni più complesse o articolate indirizzare gli utenti presso i canali comunicativi più appropriati.

Art. 22 Autocompostaggio della frazione organica

1. Al fine di incrementarne il riciclaggio, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di autocompostaggio sul luogo di produzione, oltre che raccolti in modo differenziato.
2. Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche il compostaggio di Comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute.
3. Alle utenze domestiche che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto, è applicata una

riduzione del 10% della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. A tal fine l'utente interessato presenta apposita dichiarazione all'ufficio tributi, che contiene l'accettazione di verifiche ispettive.

4. Per il compostaggio si devono utilizzare le apposite compostiere (o composte), anche autocostruite, collocate su area aperta adiacente all'abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali.
5. Il compostaggio deve essere gestito in modo decoroso, evitando esalazioni moleste e la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
6. Chi attiva il compostaggio domestico deve:
 - a) gestirlo in maniera decorosa, evitando esalazioni moleste, nonché ogni danno o pericolo di danno all'ambiente o alla tutela igienico-sanitaria;
 - b) inserire nel compost solo materiali idonei a subire il processo di compostaggio, quali rifiuti di cucina, scarti del giardino e dell'orto, segatura e trucioli da legno non trattato, cenere di combustione di scarti vegetali;
 - c) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche per garantire un'adeguata sanificazione del materiale;
 - d) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici.

Art. 23 Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani solo con specifica autorizzazione del Comune e partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale o dalla programmazione comunale. Tali attività debbono essere svolte nel rispetto della normativa vigente.
2. Le attività delle associazioni di volontariato che operano in modo continuativo o periodico dovranno essere regolate da apposita convenzione con il Comune.

Art. 24 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune in sinergia col Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c) ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale;
2. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti anche avvalendosi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio.
3. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Art.25 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

1. I materiali conferiti in raccolta differenziata sono avviati ad impianti specificamente autorizzate per le operazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.
2. Particolari tipologie di rifiuti, ad elevato impatto ambientale, per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, possono essere destinate allo smaltimento, previo eventuale pretrattamento, nel rispetto delle norme vigenti.

3. Per i rifiuti da imballaggio si preferisce il conferimento ai Consorzi di filiera, sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi ANCI-CONAI) o ad altri impianti di recupero.

Art.26 Pesatura dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento sono pesati dal Gestore presso gli impianti di recupero o smaltimento.
2. Il Gestore del servizio può provvedere ad ulteriori pesature per monitorare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.
3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli per accertare la regolarità delle operazioni di pesatura.
4. I dati riguardanti i quantitativi di rifiuti raccolti e smaltiti, suddivisi per tipologia, sono conservati a cura del gestore del servizio e devono essere prodotti a richiesta dell'Amministrazione e degli enti di controllo.

TITOLO III - GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI URBANI

Art. 27 Individuazione dei rifiuti

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione dei rifiuti urbani provenienti da:
 - a) spazzamento delle strade;
 - b) lavaggio delle strade e piazze;
 - c) spazzamento delle foglie;
 - d) svuotamento dei cestini stradali;
 - e) raccolta dei rifiuti abbandonati;
 - f) pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali grigliati
 - g) pulizia delle deiezioni animali;
 - h) raccolta delle carogne animali;
 - i) pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni;
 - j) pulizia delle aree temporanee di sosta;
 - k) altri servizi di pulizia.

Art. 28 Spazzamento delle strade

Commentato [EC1]:

1. Il servizio di spazzamento delle strade viene effettuato con periodicità fissate, entro il perimetro e nelle aree delineate dal Comune, ad eccezione delle aree date in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del l'occupante.
2. Sono oggetto del servizio di spazzamento:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico o ad uso pubblico, compresa la parte coperta da tettoie;
3. La pulizia delle strade è effettuata manualmente e/o tramite appositi automezzi, evitando di sollevare polvere e di ostruire con i detriti le caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici per contenere il più possibile le emissioni sonore.
5. Le operazioni di spazzamento sono svolte, di regola, nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
6. Il servizio prevede la rimozione, la raccolta, l'asportazione, tecnicamente possibile, di fogliame, sabbia, terriccio, carta, lattine, rifiuti in genere giacenti sulle superfici pavimentate soggette al servizio. Il Gestore effettua il raggruppamento dei rifiuti raccolti nelle operazioni di spazzamento presso il Centro di Raccolta Comunale ed il successivo trasporto ad impianti autorizzati.
7. La raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici sono a carico degli Enti competenti.

Art. 29 Lavaggio delle strade e piazze

1. Il servizio di lavaggio di aree pavimentate non viene effettuato nel Comune di Tignale.

Art. 30 Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, delle piazze e dei viali circoscritti da alberature pubbliche, poste nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, effettuato secondo programma.
2. Il fogliame raccolto è trasportato al Centro di Raccolta oppure all'impianto finale di trattamento.

Art. 31 Contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali)

1. Il Comune provvede all'installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni di seguito denominati cestini stradali.
2. I cestini dovranno permettere il conferimento solo dei rifiuti di piccole dimensioni e impedire che sopra di essi siano collocati rifiuti di ogni specie.
3. I cestini stradali sono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti di norma con le periodicità previste dal Contratto di Servizio.
4. E' vietato introdurre nei cestini stradali:
 - a) rifiuti non di piccola dimensione;
 - b) rifiuti prodotti negli edifici, nelle relative pertinenze o comunque in aree private;
 - c) sacchi o buste di qualsiasi tipo e con qualsiasi contenuto ad eccezione di quelle contenenti le deiezioni canine.
5. E' vietato danneggiare in qualsiasi modo, rimuovere, deturpare i cestini porta rifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art. 32 Raccolta dei rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore su richiesta del Comune.
2. Nel caso di rifiuti pericolosi, la raccolta e lo smaltimento sono effettuate da ditte specificamente incaricate dal Comune.
3. Il Comune adotta le azioni per individuare i responsabili dell'abbandono e addebita loro i costi e i danni.

Art. 33 Pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali grigliati

1. I pozzetti d'ispezione, i grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del Gestore del ciclo idrico.
2. È vietato introdurre rifiuti in tali manufatti.

Art. 34 Deiezioni animali

1. I proprietari e chiunque accompagni animali domestici in aree pubbliche o di uso pubblico deve essere munito di dispositivi per l'immediata rimozione delle deiezioni, che devono essere poi conferite nei cestini stradali. L'amministrazione comunale ha installato sul territorio comunale alcuni espositori contenenti i "sacchetti dog" gratuiti a disposizione degli utenti.
2. I medesimi soggetti sono comunque tenuti ad evitare che gli animali sporchino gli spazi pubblici e di uso pubblico, anche a verde.

Art. 35 Carogne animali

1. Il Comune provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del servizio veterinario competente, delle spoglie di animali domestici e selvatici giacenti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale, anche su indicazione dei Servizi Veterinari Competenti.
3. I rifiuti di origine animale devono essere conferiti agli appositi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508.

Art. 36 Pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni

1. I titolari di posti di vendita nei mercati, in area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a separare correttamente i rifiuti prodotti secondo le indicazioni del presente regolamento.
2. Il Gestore dei servizi provvede alla pulizia dei mercati al termine degli stessi, contenendo i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre analoghe manifestazioni debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti provvedendo quotidianamente a separare correttamente i rifiuti prodotti secondo le indicazioni del presente regolamento.
4. Chiunque intenda organizzare eventi, quali feste, sagre, manifestazioni culturali, sportive e simili, su strade, piazze ed aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, deve richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali, allegando il programma dell'iniziativa ed indicando le aree interessate, e indicando il responsabile della gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione.
5. Gli organizzatori devono attuare le misure atte affinché nel corso della manifestazione:
 - a) si prevenga la produzione di rifiuti, attraverso anche l'utilizzo di stoviglie e posate in materiali duraturi e riutilizzabili e di bicchieri e bottiglie con "vuoto a rendere";
 - b) si attui correttamente la raccolta differenziata di tutte le tipologie prodotte nell'evento secondo il regolamento comunale utilizzando esclusivamente contenitori idonei al metodo di raccolta previsto;
 - c) si riduca il ricorso a materie prime non rinnovabili, favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
 - d) si promuova la sensibilità e la cultura ambientale dei partecipanti e della comunità;
 - e) si riduca l'impatto sull'ambiente, favorendo l'utilizzo di prodotti di "filiera corta", l'uso dei mezzi pubblici, l'uso di energie alternative rinnovabili.

Art. 37 Pulizia delle aree di sosta temporanea

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti viene istituito uno specifico servizio di raccolta ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate.

Art. 38 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che utilizzano spazi pubblici o di uso pubblico devono provvedere, nei giorni di apertura dell'attività, alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata nonché sulle aree contigue che siano imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (quali cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati, residui alimentari), anche installando cestini e contenitori per rifiuti. All'orario di chiusura dell'esercizio tali le aree devono risultare perfettamente pulite.

2. I rifiuti raccolti ai sensi del comma precedente devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata. I cestini installati debbono essere svuotati a cura dello stesso gestore del pubblico esercizio. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di cui al comma precedente spingendoli al di fuori di esse, senza raccogliarli.

Art. 39 Sgombero della neve

1. In caso di nevicate, il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di breccia e/o di miscele criodratriche, o altre sostanze idonee qualora il suolo si rendesse sdruciolevole

L'attività di cui alla lettera b) deve essere eseguita in presenza di ghiaccio sulla sede stradale anche in assenza di neve.

2. I titolari di banchi di vendita su aree pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti allo sgombero della neve dalle aree medesime.
3. Gli abitanti e utilizzatori degli edifici devono sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato, e abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via.

Art. 40 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, gli interessati devono realizzare anche le necessarie recinzioni, i canali di scolo o le altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. I soggetti di cui ai due commi precedenti devono provvedere anche allo sfalcio dell'erba e alla rimozione dei rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi, per evitare l'insediamento e la proliferazione di animali dannosi, quali topi e zanzare.
4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati.

Art. 41 Cantieri edili. Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua attività edilizie o opere su strade è tenuto a mantenere e riconsegnare l'area pubblica o di uso pubblico occupata o comunque interessata dai lavori perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per conto del quale tali operazioni sono svolte deve provvedere, ad operazioni ultimate, ad asportare i rifiuti generati da tali attività.
3. I medesimi obblighi valgono qualora aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dai mezzi impiegati per le operazioni di cui ai commi precedenti.
4. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata dal Comune, con addebito dei costi ai responsabili.

Art. 42 Volantinaggio - Contenitori di materiale pubblicitario

1. E' vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico, o lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili. Tale divieto non si applica ai volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni pubbliche effettuate da pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche, e comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione.
2. E' vietato collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
3. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 43 Mezzi di raccolta

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato con idonei automezzi, autorizzati secondo le norme vigenti, dotati degli accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, a perfetta tenuta, per evitare la dispersione di rifiuti, di percolato e l'emanazione di polveri o esalazioni.
2. Qualora al trasporto siano adibiti automezzi di modeste dimensioni, il Gestore può prevedere l'utilizzo di uno o più punti di trasferimento, nelle quali i rifiuti siano depositati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.
3. I mezzi e le attrezzature devono essere tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti. Le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparate o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio.

Art. 44 Destinazione dei rifiuti raccolti

1. Il trattamento dei rifiuti urbani avviene presso impianti autorizzati.
2. I materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta non possono essere conferiti in impianti di smaltimento.

TITOLO V - SANZIONI

Art. 45 Controlli ed accertamenti

1. Le attività di controllo e accertamento delle violazioni del presente Regolamento e più in generale alle norme di igiene ambientale sono svolte dagli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché per le materie di specifica competenza, dalle guardie ecologiche, anche volontarie, se istituite, da dipendenti del Soggetto Gestore specificamente incaricati, dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge, dal personale di altri Enti preposti al controllo.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili.
3. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati, infrazioni, criticità, tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune può inviare personale incaricato per svolgere attività di controllo della pratica di autocompostaggio presso le utenze che richiedono la riduzione della Tari.

Art. 46 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 - 263 del D.Lgs 152/06, e successive modifiche ed integrazioni e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, oltre al recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Più in dettaglio si applicano le seguenti misure delle sanzioni :
 - a) Abbandono o immissione nei contenitori per i rifiuti urbani di rifiuti speciali, di rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica, di rifiuti urbani pericolosi (se non negli specifici contenitori dedicati): da Euro 100,00 a Euro 500,00.
 - b) Incendio di rifiuti, in area pubblica o privata: da Euro 50,00 a Euro 200,00.
 - c) Immissione nei contenitori per i rifiuti urbani di residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti non opportunamente protetti, materiali dannosi o pericolosi per i mezzi di raccolta: da Euro 50,00 a Euro 200,00.
 - d) Rovistamento o prelievo non autorizzati di rifiuti: da Euro 25,00 a Euro 100,00.
 - e) Uso improprio dei contenitori per i rifiuti urbani, o esposizione dei rifiuti senza utilizzare i contenitori dati in dotazione: da Euro 50,00 a Euro 200,00.
 - f) Danneggiamento, modifica, manomissione o imbrattamento dei contenitori per i rifiuti urbani: da Euro 50,00 a Euro 400,00.
 - g) Mancato o tardivo ritiro dei contenitori per la raccolta domiciliare: da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - h) Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare in giorni od orari non previsti: da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - i) Apposizione di scritte sui contenitori per i rifiuti urbani o affissione su di essi di manifesti, targhette adesive o simili, senza autorizzazione del Comune: da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - j) Taglio o danneggiamento delle serpentine dei frigoriferi, congelatori e condizionatori: da Euro 50,00 a Euro 200,00.
 - k) Imbrattamento del suolo pubblico o ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili: da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - l) Imbrattamento del suolo pubblico o ad uso pubblico con escrementi di animali: da Euro 50,00 a Euro 500,00.

- m) Conferimento nei contenitori per i rifiuti indifferenziati di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata: da Euro 50,00 a Euro 500,00.
 - n) Inadempimento agli obblighi di pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi: da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - o) Inadempimento agli obblighi di pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti: da Euro 50,00 a Euro 500,00.
 - p) Inadempimento agli obblighi di pulizia delle aree mercatali: da Euro 50,00 a Euro 500,00.
 - q) Per altre violazioni al presente Regolamento: da Euro 25,00 a Euro 400,00.
- 2. Nel caso di violazioni relative ad utenze condominiali, la sanzione è applicata alla singola utenza, qualora individuata; in caso contrario la sanzione è applicata all'amministratore o al responsabile del condominio.
 - 3. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.
 - 4. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.
 - 5. A chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 o dall'art. 650 del Codice Penale.

Allegato 1

Argomento	TIGNALE
Raccolte porta a porta	no
fornitura attrezzature per la raccolta porta a porta	no
Raccolta stradale a cassonetti	Raccolta RIFIUTO SECCO RESIDUO tramite lo svuotamento di contenitori stradali da LT 660/1000. Frequenza 2 volte settimana per 6 mesi anno, 3 volte settimana aprile, maggio, giugno, luglio e settembre, 4 volte settimana agosto. Si aggiunge passaggio pomeridiano per punti strategici per due settimane pasquali, due settimane pentecostali, tutto il mese da giugno a settembre. Raccolta ORGANICO tramite lo svuotamento di contenitori stradali da LT 240 . Frequenza 2 volte settimana da ottobre a marzo, 3 volte settimana da aprile a luglio e settembre, 4 volte settimana agosto. Raccolta CARTA-CARTONE tramite lo svuotamento di contenitori stradali da LT 1000. Frequenza 2 volte settimana per 6 mesi anno, 3 volte settimana per 6 mesi anno. Raccolta VETRO-LATTINE tramite lo svuotamento di contenitori stradali da LT 120/240. Frequenza 2 volte settimana per 6 mesi anno, 3 volte settimana per 6 mesi anno. Raccolta imballaggi in PLASTICA tramite lo svuotamento di contenitori stradali da LT 1000 . Frequenza 2 volte settimana per 6 mesi anno, 3 volte settimana per 6 mesi anno.
Igienizzazione dei contenitori	lavaggio cassonetti raccolta RIFIUTO SECCO RESIDUO con frequenza 1 volta mese per 8 mesi da marzo ad ottobre. Si aggiungono 11 passaggi tra aprile e settembre lavaggio cassonetti ORGANICO e VETRO-LATTINE con frequenza 1 volta mese da marzo a ottobre
servizio di ritiro su chiamata (ingombranti)	raccolta domiciliare di rifiuti solidi INGOMBRANTI con frequenza 1 volta al mese
Servizio di ritiro ad iscrizione: vegetale	no
Servizio di ritiro ad iscrizione: pannolini e pannoloni	no
Raccolta di altre tipologie di rifiuti sul territorio	no
Centri di Raccolta	orario INVERNALE (ottobre - marzo) lunedì, mercoledì 14-16, sabato 10-12 / 14-16 per un totale di 8 ore di apertura settimanale orario ESTIVO (aprile - settembre) lunedì, sabato 10-12 / 14-16, mercoledì 14-16 (17-19 da giugno a settembre) per un totale di 10 ore di apertura settimanale
Spazzamento meccanico	spazzamento meccanizzato secondo programma come da planimetria
Spazzamento manuale	no
Svuotamento cestini	no
Pulizia mercato settimanale	no
Altri servizi di comunicazione	fornitura: APP; numero verde; educazione ambientale